

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2943

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro della Marina Mercantile

(FACCHIANO)

e col Ministro dell'Ambiente

(RUFFOLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1991

Contributo italiano per il finanziamento del Piano d'azione
per il Mediterraneo (PAM) per il biennio 1990-1991

ONOREVOLI SENATORI. - La VI Riunione delle Parti contraenti della Convenzione sulla salvaguardia del mare Mediterraneo dall'inquinamento, firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976, di cui alla legge 25 gennaio 1979, n. 30, si è tenuta ad Atene dal 2 al 6 ottobre 1989 per valutare le attività svolte, per tracciare il programma di lavoro per gli anni 1990-1991 e per approvare il relativo bilancio per lo stesso biennio.

Il programma approvato rappresenta lo sviluppo degli interventi previsti nel Piano d'azione per il Mediterraneo e che i sedici Governi mediterranei firmatari della Convenzione hanno proseguito nel biennio 1988-1989. Tale Piano si articola su tre direttrici:

1) programma di ricerca e di monitoraggio dell'inquinamento nel Mediterraneo;

2) programma di studio delle componenti socio-economiche che influenzano l'ambiente mediterraneo (Piano blu);

3) programma di azioni prioritarie, relativo a progetti-pilota ed alle aree specialmente protette.

Le principali attività concordate per il biennio 1990-1991 sono le seguenti:

a) prosecuzione del programma di ricerca e monitoraggio, mediante campagne oceanografiche sulla base di criteri comuni;

b) aggiornamento dei dati raccolti nella prima fase degli studi del Piano blu, con elaborazione di proiezioni e scenari a livello regionale e sub-regionale;

c) progetti di gestione di zone costiere, in particolare quattro progetti-pilota per le baie di Kastela (Dalmazia), Smirne (Turchia), Rodi (Grecia) e per la costa siriana;

d) attività di tutela dei siti storici. Tale priorità concerne la protezione di circa cento siti storici lungo la costa dell'intero bacino mediterraneo;

e) attività di prevenzione dell'inquinamento derivante da traffico marittimo, con particolare riguardo ai rischi da incidenti sul trasporto di idrocarburi, nonché al divieto di immersione in mare di sostanze pericolose.

Tali attività vengono promosse e coordinate, come in passato, dall'unità di coordinamento del Piano d'azione per il Mediterraneo (PAM), che ha sede ad Atene ed è costituita da personale ed esperti forniti dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), organismo specializzato dell'ONU.

Il bilancio per il biennio 1990-1991, definito nella predetta VI Riunione delle Parti contraenti, è di dollari USA 8.903.047 (in leggero decremento, circa il 3 per cento, rispetto al periodo precedente), di cui dollari USA 6.833.798 a carico degli Stati contraenti.

Il negoziato svolto durante la predetta Riunione ha permesso infatti di ridurre le proposte iniziali concernenti un incremento del bilancio complessivo.

Tuttavia, a fronte delle difficoltà economiche dei Paesi mediterranei in via di sviluppo, i maggiori oneri sono stati assunti dai Paesi più industrializzati (Italia, Francia e Spagna), nonché dalla CEE, come meglio specificato nella relazione tecnica.

Anche in base a tale incremento del contributo italiano, che per i motivi predetti rappresenta una forma indiretta di aiuto allo sviluppo nei confronti dei Paesi mediterranei della costa meridionale, è stata conferita all'Italia la vice presidenza per il biennio 1990-1991 dell'Ufficio direttivo (*Bureau*) della Riunione delle Parti contraenti della Convenzione di Barcellona che dirige le attività del PAM nel biennio inter-sessionale.

RELAZIONE TECNICA

Il Fondo fiduciario per il Mediterraneo, gestito dall'UNEP, che costituisce la parte sostanziale del bilancio del PAM (6.833.798 dollari USA su un totale di 8.903.047 dollari USA per il biennio), viene alimentato dalla Francia per il 38 per cento, dall'Italia per il 30 per cento e dalla Spagna per il 15 per cento, come deliberato dalle Parti contraenti nella VI Riunione tenuta ad Atene, il 6 ottobre 1989.

Quindi l'onere a carico dell'Italia è di dollari USA 1.003.440 per il 1990 e di dollari USA 1.053.612 per il 1991, per un importo complessivo pari a dollari USA 2.057.052 per il biennio 1990-1991.

Si allega il prospetto relativo ai contributi nazionali degli Stati membri al Fondo.

ALLEGATO

CONTRIBUTI APPROVATI PER IL FONDO FIDUCIARIO
PER IL MEDITERRANEO PER IL BIENNIO 1990-1991

(in dollari USA)

Parti contraenti	per cento	1990	1991
Algeria	1,05	35.116	36.872
Cipro	0,14	4.683	4.917
CEE	2,50	83.340	87.507
Egitto	0,49	16.389	17.208
Francia	38,00	1.266.800	1.330.140
Grecia	2,81	93.640	98.322
Israele	1,47	49.163	51.621
Italia	30,10	1.003.440	1.053.612
Libano	0,07	2.342	2.459
Libia	1,97	65.549	68.826
Malta	0,07	2.342	2.459
Monaco	0,07	2.342	2.459
Marocco	0,28	9.365	9.833
Spagna	15,00	500.054	525.057
Siria	0,28	9.365	9.833
Tunisia	0,21	7.025	7.376
Turchia	2,25	74.916	78.662
Jugoslavia	3,23	107.690	113.075
Totale parziale	100,00	3.333.561	3.500.238
Contributi volontari CEE		586.708	582.541
Paese ospite		400.000	400.000
Fondo UNEP per l'ambiente		50.000	50.000
TOTALE ...		4.370.269	4.532.779

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di dollari USA 2.057.052, a titolo di contributo italiano per il biennio 1990-1991, per il finanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo, in applicazione della Convenzione sulla salvaguardia del mare Mediterraneo dall'inquinamento, firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976, la cui ratifica è stata autorizzata con la legge 25 gennaio 1979, n. 30.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.570 milioni per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.